

ART. 19

Allevatori

E' allevatore il proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro e come tale è riconosciuto ad ogni effetto, purché iscritto all'Albo degli Allevatori, di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.

Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti ad atti generativi precedenti il 29 Gennaio 1999.

Le provvidenze/premialità in favore degli allevatori non sono cedibili: esse si intendono a disposizione degli allevatori al netto delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione e all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore (ANACT).

La percentuale destinata agli allevatori è fissata al 20% dell'ammontare del premio delle singole corse.

All'allevatore del trottatore italiano allevato in Italia che termini tra i premiati in una corsa disputata all'estero, verrà corrisposta una provvidenza/premialità pari al 10% della somma vinta al traguardo a condizione che l'allevatore, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la corsa si è svolta, faccia pervenire all'Amministrazione specifica domanda corredata dalla documentazione ufficiale della corsa cui il cavallo ha partecipato e comunque per un importo massimo stabilito annualmente dall'Amministrazione per ciascun cavallo.

Sulle provvidenze/premialità erogate dall'Amministrazione agli allevatori, verrà prelevato il 5% a favore dell'ANACT onde garantirle i mezzi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per assicurare all'Amministrazione la collaborazione per quanto attiene allo sviluppo e all'attuazione dei programmi a favore dell'allevamento.

La quota spettante agli allevatori sarà ripartita secondo le percentuali previste dalla tabella ufficiale di ripartizione dei premi allegata al presente regolamento.

Nel caso di premi divisi tra cavalli classificati in parità, anche le provvidenze spettanti agli allevatori saranno divise.